

*Traduzione*¹

Costituzione del Cantone di Svitto

del 24 novembre 2010

Noi, Svittesi,

consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e della natura,

fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro,

ci siamo dati la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali

§ 1 Cantone di Svitto

¹ Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

² Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

³ Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.

§ 2 Ruolo centrale dell'essere umano

¹ L'attività dello Stato è al servizio del bene comune.

² Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.

³ Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.

§ 3 Stato di diritto

¹ Il diritto è fondamento dell'attività dello Stato.

² L'attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

³ Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

§ 4 Responsabilità individuale e collettiva

¹ Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.

² Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.

§ 5 Sussidiarietà

¹ Lo Stato assume i compiti d'interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.

² Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.

§ 6 Partecipazione democratica

Lo Stato promuove l'impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.

§ 7 Tolleranza e rispetto

I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.

§ 8 Innovazione e sostenibilità

¹ Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.

² Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.

§ 9 Collaborazione e coesione

¹ Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.

² Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.

II. Diritti fondamentali

§ 10

Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

III. Orientamento dell'attività dello Stato

A. Principi

§ 11 Pianificazione e gestione

¹ Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.

² Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.

§ 12 Scorporo e delega di attività dello Stato

¹ Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.

² I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un'attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell'ente che ha scorporato o delegato l'attività dello Stato.

B. Attività dello Stato in dettaglio

§ 13 Sicurezza e ordine

¹ Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l'ordine pubblico.

² Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.

§ 14 Convivenza

¹ Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.

² Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.

§ 15 Famiglia

¹ Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.

² Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all'interno e fuori della famiglia.

§ 16 Formazione

Lo Stato provvede a un'offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un'istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.

§ 17 Cultura

Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.

§ 18 Economia e lavoro

¹ Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l'economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.

² Promuove la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e famiglia.

§ 19 Sicurezza sociale

¹ A complemento della responsabilità individuale e dell'iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.

² Esso si adopera a favore dell'integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.

§ 20 Alloggio

Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.

§ 21 Sanità

¹ Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.

² Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.

§ 22 Ambiente

¹ Lo Stato protegge l'ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.

² Esso si adopera per un'utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.

³ Si prende cura delle terre coltivate e dei paesaggi di pregio.

§ 23 Acqua ed energia

¹ Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.

² Esso si impegna a favore di un'utilizzazione efficiente di tali risorse.

§ 24 Trasporti

¹ Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.

² Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.

IV. Diritti popolari

A. Condizioni

§ 25 Cittadinanza

La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

§ 26 Diritto di voto

¹ Hanno diritto di voto i cittadini d'ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.

² Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.

³ Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all'estero d'ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.

B. Elezioni popolari

§ 27

Gli aventi diritto di voto eleggono:

- a. i membri del Gran Consiglio;
- b. i membri del Consiglio di Stato;
- c. i deputati svizzeri al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;
- d. i membri dei Parlamenti distrettuali e dei Parlamenti comunali;
- e. i membri dei Consigli distrettuali e dei Municipi;
- f. i membri dei Tribunali distrettuali;
- g. i membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare.

C. Iniziativa in materia cantonale

§ 28 Oggetto

Con un'iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo:

- a. la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale;
- b. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge;
- c. l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di una convenzione intercantonale o internazionale con rango costituzionale o di legge o la denuncia di una tale convenzione.

§ 29 Forma

¹ L'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

² L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.

³ Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.

§ 30 Riuscita e validità

¹ Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa.

² Il Gran Consiglio esamina la validità dell'iniziativa.

³ Un'iniziativa è valida se:

- a. rispetta il principio dell'unità della forma e della materia;
- b. non è contraria al diritto superiore;
- c. non è manifestamente inattuabile.

§ 31 Trattazione

¹ Il Gran Consiglio decide circa l'accettazione o la reiezione di un'iniziativa.

² Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.

³ Se il Gran Consiglio respinge l'iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.

§ 32 Controprogetto

¹ Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all'iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica.

² Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.

³ Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

§ 33 Termini

¹ Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l'accettazione o la reiezione dell'iniziativa.

² La legge prevede ulteriori termini.

D. Referendum in materia cantonale

§ 34 Referendum obbligatorio

¹ Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

- a. le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
- b. gli accordi internazionali e intercantionali che hanno rango costituzionale;
- c. le iniziative respinte dal Gran Consiglio;
- d. le iniziative e i progetti cui è contrapposto un controprogetto;
- e. le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.

² Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:

- a. l'emanazione, la modifica e l'abrogazione di leggi;
- b. gli accordi internazionali e intercantionali che hanno rango di legge;
- c. i decreti vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

§ 35 Referendum facoltativo

¹ Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio:

- a. le leggi, nonché gli accordi internazionali e intercantionali;
- b. i decreti del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

² La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

E. Diritti popolari in materia comunale

§ 36 Esercizio

I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.

§ 37 Diritto d'iniziativa

¹ Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un'iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.

² L'iniziativa deve concernere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell'Assemblea distrettuale o comunale.

³ L'iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

§ 38 Diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento

La legge disciplina l'esercizio del diritto d'iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.

F. Diritti popolari nei consorzi

§ 39

¹ I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d'iniziativa e di referendum.

² La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.

G. Consultazioni

§ 40

¹ Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell'ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.

² I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.

V. Autorità

A. Principi

§ 41 Eleggibilità

¹ È eleggibile a membro di un'autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.

² La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.

§ 42 Incompatibilità e astensione

¹ I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un'altra di queste autorità.

² La legge disciplina altre incompatibilità e l'astensione.

§ 43 Durata del mandato

¹ I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.

² L'elezione del Gran Consiglio e l'elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.

§ 44 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è il tedesco.

§ 45 Pubblicità e informazione

¹ I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.

² Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

³ Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.

§ 46 Responsabilità dello Stato

¹ Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell'esercizio della loro attività ufficiale.

² La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.

B. Gran Consiglio

§ 47 Statuto e composizione

¹ Il Gran Consiglio è l'autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.

² Esso si compone di 100 membri.

§ 48 Elezione

¹ Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.

² Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.

³ Il Gran Consiglio è eletto all'interno del circondario elettorale secondo il sistema proporzionale.

§ 49 Attività legislativa

¹ Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su:

- a. le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
- b. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi;
- c. l'approvazione o la denuncia di accordi internazionali e intercantionali che hanno rango costituzionale o di legge.

² Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

§ 50 Leggi

Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti:

- a. i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche; o
- b. le linee fondamentali dell'organizzazione del Cantone, dei Distretti o dei Comuni.

§ 51 Delega

¹ La legge può delegare l'emanazione di norme giuridiche meno importanti.

² L'oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.

§ 52 Pianificazione

Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell'attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all'allestimento del programma legislativo.

§ 53 Finanze

¹ Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l'aliquota fiscale e approva i conti.

² Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.

³ Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.

§ 54 Elezioni

¹ Il Gran Consiglio elegge:

- a. il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori per la durata di un anno;
- b. fra i membri del Consiglio di Stato, il landamano e il suo vice per un biennio;

- c. il presidente e gli altri membri dei Tribunali cantonali la cui elezione gli compete;
- d. il procuratore generale;
- e. il cancelliere dello Stato.

² Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall'ordinamento giuridico.

§ 55 Vigilanza e altri affari

¹ Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sul Governo, sull'amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.

² Il Gran Consiglio:

- a. decide circa il lancio del referendum cantonale o il deposito di un'iniziativa del Cantone in materia federale;
- b. esercita il diritto di grazia;
- c. decide i conflitti di competenza tra le autorità supreme;
- d. adempie altri compiti che gli sono delegati dall'ordinamento giuridico.

C. Consiglio di Stato e amministrazione

§ 56 Statuto ed elezione

¹ Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.

² Esso si compone di sette membri.

³ È eletto secondo il sistema maggioritario.

§ 57 Collegialità

Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.

§ 58 Attività governativa

Il Consiglio di Stato:

- a. stabilisce gli obiettivi importanti e i mezzi dell'attività statale;
- b. allestisce una pianificazione dell'attività e una pianificazione finanziaria, nonché un programma legislativo;
- c. coordina le attività statali;
- d. prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;
- e. dirige e controlla l'amministrazione cantonale;
- f. rappresenta il Cantone in Svizzera e all'esterno;
- g. adempie gli altri compiti che gli sono delegati.

§ 59 Ordinanze e accordi

¹ Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.

² Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantionali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.

³ Emanare le ordinanze d'esecuzione.

§ 60 Giurisdizione

Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.

§ 61 Vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.

§ 62 Diritto di necessità

¹ Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d'emergenza sociale.

² Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.

§ 63 Amministrazione cantonale

¹ L'Amministrazione cantonale:

- a. applica il diritto;
- b. prepara gli affari del Consiglio di Stato;
- c. adempie altri compiti che il Consiglio di Stato le ha assegnato.

² Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.

D. Amministrazione della giustizia

§ 64 Principi

¹ I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.

² Provvedono a procedure celeri ed economiche.

³ I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.

§ 65 Giurisdizione in materia civile e penale

¹ Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.

² La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.

§ 66 Giurisdizione amministrativa

¹ Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.

² Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un'autorità di ricorso indipendente.

§ 67 Vigilanza sulla giustizia

¹ Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.

² La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all'amministrazione della giustizia.

§ 68 Eccezioni

In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.

VI. Enti pubblici

A. Distretti e Comuni

§ 69 In generale

¹ Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.

² I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.

³ La legge ne definisce il territorio e la denominazione.

§ 70 Distretti

¹ I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.

² Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

³ I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.

§ 71 Comuni

¹ I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

² Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.

§ 72 Organizzazione

¹ I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.

² Essi possono istituire parlamenti.

§ 73 Collaborazione

¹ Nell'esercizio dell'attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.

² Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un'istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.

³ La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un'attività può essere adeguatamente adempita.

§ 74 Modifiche dell'effettivo e del territorio

¹ Le modifiche dell'effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.

² Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.

³ La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.

B. Corporazioni

§ 75

¹ Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.

² Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell'ordinamento giuridico.

³ Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.

VII. Finanze

§ 76 Risorse finanziarie

Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante:

- a. la riscossione di imposte e altri tributi;
- b. i redditi del loro patrimonio;
- c. le prestazioni della Confederazione e di terzi;
- d. l'emissione e l'assunzione di prestiti.

§ 77 Principi della riscossione delle imposte

¹ I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all'esercizio della loro attività.

² Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, nonché la capacità economica.

³ Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.

§ 78 Gestione finanziaria

¹ Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.

² Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.

§ 79 Pianificazione finanziaria e pianificazione delle attività

¹ Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.

² Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l'utilità e la sopportabilità.

§ 80 Controllo delle finanze

La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.

§ 81 Perequazione finanziaria

¹ Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

² Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.

VIII. Stato e Chiese

§ 82 Chiese e conventi

¹ Lo Stato rispetta il diritto all'autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.

² Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.

³ Lo statuto e l'effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.

§ 83 Enti di diritto ecclesiastico

¹ Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.

² I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.

³ Le Chiese cantonali sottostanno all'alta vigilanza del Cantone.

§ 84 Appartenenza

¹ Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all'ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.

² L'uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.

§ 85 Compiti e doveri

¹ Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell'adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.

² Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.

³ Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.

§ 86 Chiese cantonali

¹ Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.

² Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.

§ 87 Parrocchie

¹ Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l'emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e

dell'aliquota fiscale e l'approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.

² Per l'adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.

³ L'assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.

§ 88 Tutela giurisdizionale

¹ Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.

² Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.

³ Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.

IX. Revisione della Costituzione cantonale

§ 89

¹ La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

² Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

X. Disposizioni finali

§ 90 Ultrattività parziale e adeguamento del diritto anteriore

¹ Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.

² Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.

³ Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all'emanazione di nuove disposizioni legali.

§ 91 Diritti politici

Se prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest'ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.

§ 92 Entrata in vigore

¹ Il Gran Consiglio determina l'entrata in vigore.

² La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.

³ Con l'entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.